



# COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

**ORIGINALE**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

## DELIBERAZIONE

del

## CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 07/03/2019

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.**

L'anno 2019, il giorno sette del mese di marzo alle ore 21:15, presso il Sala del Consiglio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Presenze	Nominativo	Presenze
BROGI FRANCESCA	SI	PAPARONI LUCA	SI
BROGI DAVID	SI	VANNI FRANCESCO	NO
CHIOCCHINI CHIARA	NO	ARRIGHINI GIANLUIGI	NO
FAVILLI LUCA	SI	MARTINI MICHELE	SI
LANDI ELEONORA	SI	LAMI CORRADO	SI
LAZZERETTI ROBERTA	SI	MATTOLINI LEONARDO	SI
LOMBARDI MICHELE	SI	RUSSO ROBERTO	SI
MINUTI CINZIA	SI	DOLFI FIORELLA	NO
NENCIONI SANDRA	SI		

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Vengono designati scrutatori: LAZZERETTI ROBERTA, PAPARONI LUCA, LAMI CORRADO

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: GALLERINI FABRIZIO, IACOPONI TAMARA, TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO, AMORE ELENA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

## **Proposta di Deliberazione del Consiglio**

### **OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.**

Visto l'art. 1 comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 09/09/2014 è stato istituito a decorrere dal 1 Gennaio 2014 il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2015 e n. 14 del 28/04/2016 sono state confermate le aliquote e detrazioni approvate nel 2014 per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2015 e 2016 e considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2017 con la quale sono state recepite le variazioni della Legge di Stabilità 2016 come di seguito elencate:

Visto che la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015, all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché all'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”omissis;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visto altresì che la stessa Legge di Stabilità 2016 all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, la riduzione dell'aliquota minima prevista per gli immobili "merce";

Considerato che il comma 26 dell'art.1 della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016, dispone per gli anni di imposta 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Considerato il comma 28 dell'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 667 dell'art.2 della L 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2018;

Preso atto delle disposizioni che attengono alla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

Ritenuto quindi di confermate per l'anno 2019, al fine ulteriore di salvaguardare gli equilibri di bilancio, le aliquote TASI deliberate per l'anno 2018, come di seguito indicate:

f) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.

g) 0,20% ( 2 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

h) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art.1 della Legge 28.12.2015 n.208 Legge di stabilità 2016, dispone per gli anni di imposta 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Considerato che il comma 28 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Ritenuto di confermare per l'anno 2017, al fine ulteriore di salvaguardare gli equilibri di bilancio, le aliquote TASI deliberate per l'anno di imposta 2016, come di seguito indicate:

f) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.

g) 0,10% (1 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

h) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

Richiamati i commi 1,3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto "Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria" e s.m.;

Visto il decreto ministero dell'Interno del 07/12/2018 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 è differito al 28 febbraio 2019;

Visto altresì il decreto 25 febbraio 2019, Ministero dell'interno, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;

Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia di esercizio e gestione provvisoria;

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 08/01/2019 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2019. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis. D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis. D.Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

1) Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigenza nel 2018:

TASI: Tributo per i servizi indivisibili, Aliquote 2019:

f) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.

g) 0,10% (1 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

h) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

2) Di dare atto che, in relazione alla TASI, il tributo è destinato al finanziamento per quota parte dei servizi indivisibili di cui alla Missione 1 Programma 7 e 8, Missione 3, Missione 9 Programma 2, Missione 10 e 11 del corrente Bilancio Pluriennale 2019/2021;

3) Di demandare al servizio tributi la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero Economia e Finanza secondo le disposizioni di legge vigenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 9

Voti contrari N° 4 (Martini, Lami, Mattolini, Russo)

Astenuti N° 0

### **D E L I B E R A**

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 9

Voti contrari N° 4 (Martini, Lami, Mattolini, Russo)

Astenuti N° 0

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Michele Lombardi

Il Segretario Generale  
Dott. Salvatore Carminitana

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*